

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3353

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLLI, AIMONE PRINA, LUCCHESI, ROSSETTO, FRAGASSI**

Incentivi alle imprese per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante norme per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

*Presentata il 7 novembre 1995*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'adeguamento alle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, comporta per il settore imprenditoriale ed, in particolare, per le piccole e medie imprese e per l'artigianato, l'effettuazione di consistenti investimenti che, se da un lato possono anche essere intesi in senso produttivo, in quanto l'ottimizzazione delle « condizioni » di svolgimento delle attività può, di fatto, essere strumento per l'incremento della produttività, dall'altro costituiscono pur sempre oneri aggiuntivi che possono incidere pesantemente sulle singole economie aziendali, determinando conseguentemente elementi di crisi e comunque fattori negativi di sviluppo.

In quest'ottica risulta pertanto indispensabile la creazione di strumenti e me-

canismi che fungano sia da ammortizzatori di spesa sia da polmoni di finanziamento e che consentano di evitare crisi di liquidità e di limitare, seppur parzialmente, gli oneri a carico delle imprese, attraverso idonei sgravi fiscali e crediti di imposta.

Partendo da queste considerazioni:

all'articolo 1 è stato demandato ad apposito decreto interministeriale il compito di individuare e regolamentare canali preferenziali di credito agevolato, tesi a supportare gli investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

all'articolo 2 viene disposta l'integrale deducibilità delle spese sostenute per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994, in base al

principio di « cassa », derogando alla disposizione contenuta all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che prevede la deducibilità delle spese di manutenzione, ammodernamento e trasformazione nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dall'apposito registro cespiti ammortizzabili e la deducibilità dell'eccedenza, per quote costanti, nei cinque esercizi successivi;

all'articolo 3 viene istituito un apposito credito di imposta, stabilito nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta, utilizzabile ai fini IVA, IRPEG, IRPEF, ILOR, ed in sede di versamenti di ritenute alla fonte operati dai sostituti di imposta;

all'articolo 4 in deroga al disposto dell'articolo 55, terzo comma, lettera *b*) del citato testo unico, viene sancita la non concorrenza alla formazione del reddito di impresa dei contributi in conto capitale erogati alle imprese per le finalità di cui al

decreto legislativo n. 626 del 1994, accantonati in apposito fondo di riserva. Tali contributi formeranno reddito di impresa per i percipienti solo nell'esercizio e nella misura in cui verranno prelevati dall'apposito fondo di riserva per utilizzazione diversa dalla copertura di perdite di esercizio;

all'articolo 5 in analogia a quanto disposto dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per l'acquisto o la locazione finanziaria di macchinari nuovi ad alta tecnologia, viene individuata una maggiore detrazione IVA del 6 per cento sull'imponibile riferito alle spese sostenute nell'esercizio per ottemperare alle previsioni del decreto legislativo n. 626 del 1994;

all'articolo 6 viene prevista una riduzione del 30 per cento del tasso medio di tariffa del premio INAIL per le imprese che abbiano provveduto agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994. Tale riduzione risulta, infatti, dovuta in funzione della riduzione del rischio a seguito dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione recate dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Tutti gli investimenti effettuati dalle imprese a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per provvedere al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, hanno diritto all'accesso preferenziale sul credito ed ai finanziamenti a tasso agevolato secondo quanto previsto con apposito decreto da emanare da parte dei Ministri competenti.

### ART. 2.

1. In deroga al disposto di cui al comma 7 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese effettuate in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come costi di manutenzione, ammodernamento e trasformazione, è consentita l'integrale deducibilità nel corso dell'esercizio finanziario in cui tali spese sono sostenute, non rinviando la deduzione delle spese eccedenti il 5 per cento del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili esistenti all'inizio dell'esercizio nel registro dei beni ammortizzabili, nei cinque periodi di imposta per quote costanti.

### ART. 3.

1. A seguito di investimenti effettuati in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è riconosciuto alle imprese di cui alla presente legge un credito di imposta, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, da utilizzare

per il pagamento di IVA, IRPEG, IRPEF, ILOR, nonché in sede di versamenti delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e dei compensi di lavoro autonomo.

#### ART. 4.

1. Eventuali contributi in denaro, erogati in conto capitale a parziale copertura dei costi da sostenere da parte delle imprese per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in deroga a quanto previsto all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, se accantonati in apposito fondo di riserva, non concorrono a formare reddito di impresa se non nell'esercizio e nella misura in cui tali somme accantonate nel fondo di riserva sono utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdita dell'esercizio.

#### ART. 5.

1. Alle imprese è concessa un'ulteriore deduzione ai fini IVA pari al 5 per cento delle spese sostenute nell'esercizio in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

#### ART. 6.

1. L'effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, costituisce titolo per la riduzione pari al 30 per cento del tasso medio di tariffe del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale riduzione è applicata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a seguito di dichiarazione da parte del datore di lavoro attestante l'avvenuta valutazione dei rischi e l'effettuazione dei conseguenti adempimenti.

2. Nel caso di nuove iscrizioni all'INAIL la riduzione di cui al comma 1 è applicata dalla decorrenza della posizione assicurativa. La norma premiale si applica a tutte le imprese soggette agli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

**ART. 7.**

1. Alle imprese esercenti l'attività nelle zone colpite da calamità naturali è concessa una proroga di due anni per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

